

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2814

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASU, BRAGA, GHIO, MARINO, PORTA, SIMIANI

Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernente l'accesso anticipato al pensionamento per i conducenti dei natanti impiegati nella navigazione interna per servizi di trasporto pubblico collettivo

Presentata il 23 febbraio 2026

ONOREVOLI COLLEGHI E COLLEGHE! — La presente proposta di legge intende sanare un'evidente disparità normativa e previdenziale che interessa una specifica categoria di lavoratori del trasporto pubblico locale: i conducenti dei natanti impiegati nella navigazione interna per servizi di trasporto pubblico collettivo (cosiddetti «internavigatori»). Essi svolgono un ruolo fondamentale per il funzionamento del trasporto pubblico sull'acqua nei collegamenti urbani ed extraurbani della navigazione interna, prestando quotidianamente il proprio impegno per la mobilità delle persone e per la sicurezza e continuità del servizio pubblico.

Le condizioni in cui operano gli internavigatori presentano in modo strutturale tutti i tratti caratteristici del lavoro usu-

rante: esposizione prolungata a rumori e vibrazioni, condizioni climatiche spesso avverse, turnazioni irregolari, elevati carichi di responsabilità e un costante logorio fisico e psicologico. Ciononostante, sotto il profilo previdenziale, il carattere usurante di tale attività non è attualmente riconosciuto, a differenza di quanto avviene per altre categorie di lavoratori del trasporto pubblico locale — in particolare gli autoferrotranvieri — che operano nel medesimo ambito contrattuale e di servizio.

Questa disparità non trova giustificazione né nelle effettive condizioni di lavoro né nei principi di equità e tutela della salute ai quali dovrebbe essere informato il sistema previdenziale.

Tale situazione rende necessario un intervento normativo correttivo, improntato

a criteri di giustizia previdenziale, allo scopo di eliminare una discriminazione evidente. Si tratta di una scelta coerente con le esigenze di tutela della salute e della dignità del lavoro, di equità nei riguardi di lavoratori che svolgono mansioni analoghe e di riconoscimento del ruolo essenziale svolto da questa categoria professionale. L'inserimento del lavoro degli internavigatori tra le attività usuranti rappresenterebbe, pertanto, la correzione di un'ingiustizia strutturale che colpisce lavoratori impegnati nell'erogazione di un servizio pubblico essenziale e troppo spesso trascurati dal dibattito politico fino a risultare invisibili.

La presente proposta di legge, integrando la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, intende, dunque, equiparare i conducenti di natanti impiegati nella navigazione interna e destinati al trasporto pubblico locale ai conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, consentendo anche ad essi di fruire del diritto all'anticipazione del trattamento pensionistico prevista per i lavoratori che svolgono attività particolarmente faticose e pesanti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernente l'accesso anticipato al pensionamento per i conducenti dei natanti impiegati nella navigazione interna per servizi di trasporto pubblico collettivo)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo le parole: « conducenti di veicoli, » sono inserite le seguenti: « compresi i natanti utilizzati nella navigazione interna, ».

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2026, di 2 milioni di euro per l'anno 2027 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, a 2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.



19PDL0184030